



Coord. Nazionale
Penitenziari



Prot. N. 4449

All.

Roma li, 29 aprile 2008

Pres. Ettore Ferrara
Capo del Dipartimento A.P.

E p.c.

Cons. Armando D'Alterio
Vice Capo del Dipartimento A.P.

Cons. Francesco Cascini
Responsabile Ufficio Ispettivo D.A.P.

Oggetto : Attività di Polizia Giudiziaria in sede periferica

Il D. M. del 14 giugno 2007, atto costitutivo del N.I.C., reca anche disposizioni per quanto attiene al profilo organizzativo da adottare nell'espletamento dell'attività di P. G. presso le sedi periferiche.

La formulazione dell'art.5 del predetto decreto, infatti, richiama, ribadendola, la disciplina dettata dall'art.55 del codice di rito in ordine alla dipendenza funzionale dall'Autorità Giudiziaria (ferma restando quella gerarchica dal Dirigente delle struttura di appartenenza). Si ritiene, motivatamente, che tale formulazione è stata immaginata per creare essenzialmente, presso ogni struttura, un nucleo di operatori che interagisse, quale referente dell'A.G. (o degli uffici deleganti/sub-deleganti) pur mantenendo inalterate le competenze e le attribuzioni originariamente previste in ordine ai servizi istituzionali svolti.

Alla luce delle evidenti difformità riscontrate nell'applicazione del citato D.M. la S.V. ritenne, opportunamente, dover intervenire nel merito con una nota datata 12 novembre 2007.

Riteniamo che con la succitata nota Ella ha inteso non solo puntualizzare in termini organizzativi quant'anche focalizzare due elementi che incidono nelle dinamiche operative delle attività svolte dalla Polizia Penitenziaria, ovvero :

- a. la polizia penitenziaria, acquisita la notizia di reato, ha il dovere di riferirla all'A.G. e – con lo stesso atto di trasmissione – deve notiziare anche l'Autorità Dirigente.
- b. Qualora durante l'espletamento dell'attività di indagine svolta dalla Polizia Penitenziaria emergano fatti rilevanti per l'ordine e la sicurezza, gli operatori sono tenuti a darne immediata informazione all'A.D. – senza l'esplicita indicazione della fonte – al fine di consentire al Dirigente di esercitare i poteri-doveri attribuitigli dalla legge.

Il punto "a." lascia presupporre, anche chiaramente, che gli operatori di p.p. deputati alle attività di cui trattasi possano/debbero dotarsi di un **protocollo autonomo**, esclusivamente destinato alle comunicazioni delle notizie di reato (art.347 c.p.p.).

./.

Tale interpretazione è confortata, e confutata, anche dai contenuti della nota n. 74533-2008 del 28 febbraio 2008 con la quale Ella forniva ai Provveditori Regionali ulteriori elementi di chiarimento, a seguito di alcuni quesiti posti.

Specificatamente :

- sussiste un preciso dovere degli Ufficiali di P.G. di rapportarsi direttamente con l'A.G. ai fini della trasmissione della notizia di reato (circostanza questa che non può esser intesa quale deroga del principio generale di rappresentanza esterna dell'ente il cui unico titolare deve esser individuato nella persona dell'A.D.) è stato puntualizzato che **il responsabile dell'area sicurezza curerà la diretta trasmissione della notizia di reato utilizzando un protocollo autonomo, inviando contestualmente l'atto al Direttore.**
- Il Direttore deve necessariamente essere a conoscenza delle attività che vengono delegate alla Polizia Penitenziaria, al fine di **esercitare pienamente il controllo amministrativo** (straordinari, missioni, ecc.)
- Il contenuto delle indagini svolte e le modalità con le quali vengono poste in essere attengono alla sfera cognitiva del Dirigente solo nei casi in cui tali informazioni **possano aver attinenza, anche indiretta, con le prerogative che la legge gli riconosce;**
- Il P.M., in quanto *dominus* dell'attività di indagine, dovrà a sua volta **esser informato delle comunicazioni che dovranno/potranno esser effettuate ai Dirigenti delle strutture.**
- La "fonte" informativa, **ossia lo strumento procedurale utilizzato per l'acquisizione di eventuali informazioni**, non è ritenuta informazione "necessaria" (intercettazioni, escussione di eventuali persone informate sui fatti, scritti anonimi ecc.) rispetto alle dirette competenze ed attribuzioni dell'A.D.

Con la presente si intende segnalare e denunciare come tali chiarimenti (da intendersi, evidentemente, quali disposizioni operative) non siano **MAI** stati trasmessi e diffusi alle articolazioni periferiche (come appariva necessario ed opportuno per rendere omogenea l'organizzazione), nonostante i due mesi trascorsi.

Per quanto sopra si ritiene dover sollecitare la S.V. all'emanazione di urgenti e chiare direttive affinché i Provveditori Regionali dispongano e controllino che in ogni sede periferica si proceda all'istituzione di un **protocollo autonomo**, presso ogni Comando di Reparto, da destinare esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione e delle notizie di reato e degli atti di Polizia Giudiziaria.

Oltremodo pare necessario che si definisca, in modo inequivocabile, quali atti tipici dell'attività di P.G. debbano essere registrati in uscita nel richiesto/previsto protocollo. Analogamente e consequenzialmente ne deriva che anche atti tipici in arrivo, destinati al Responsabile delle attività di P.G. in sede periferica, debbano essere assunti esclusivamente al predetto registro di protocollo.

In attesa di cortese cenno di riscontro,
distinti saluti,

Il Segretario Generale
C. Eugenio Sarno

